CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO
Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino
Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950
P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DELIBERAZIONE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione sottoscrizione contratto collettivo decentrato anno 2012.

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 18.00, in una sala di Villa Paglino a Romentino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, nelle persone dei signori:

- BAZZONI Carlo Silvio	Presidente delegato
- OCCHETTA Elsa	Consigliere
- OCCHETTA Mauro	"
- FUSI Cristina	"

Sono assenti il Presidente Enrica Tacchino ed il Sig. Ismaele Pennini

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Fulvio Andrea Pastorino

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che, il giorno 29/1/2013, si è definita la preintesa relativa alle clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – annualità economica 2012, per i dipendenti dell'Ente, tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi del Decreto del Presidente del 31.03.2009, in applicazione all'art. 10 del CCNL 1998/2001 e dell'art. 4 del CCNL del 22.1.2004;

Rilevato che tali clausole sono conformi alle disposizioni dell'art. 4 del CCNL 1998/2001 ed alle altre norme di riferimento e che con tale accordo si perseguono, nell'interesse dell'amministrazione, le finalità del buon andamento, ispirato ai principi di efficienza, efficacia, economicità, produttività e qualità delle prestazioni, erogate dall'Ente, per mezzo dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che siano state rispettate le compatibilità finanziarie ed i vincoli di bilancio;

Esaminato il testo allegato, contenente le clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, per l'annualità economica 2011;

Visti i CCNL 1994/1997, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009;

Richiamata la deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17/05/2012, con la quale si è stabilito di dare mandato al Direttore, ai fini della costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012, di attenersi alle seguenti linee di indirizzo, in relazione alla determinazione delle risorse variabili:

- nessun accantonamento di somme destinate a progressioni economiche orizzontali;
- destinazione di una quota massima di € 2.000,00 per gli incarichi di responsabile di procedimento;

Vista la determinazione dirigenziale n. 341/2012 con la quale si è provveduto a determinare il fondo per l'anno 2012;

Preso atto che l'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, comma 3, attribuisce all'Organo di Governo dell'Ente e pertanto, nel caso del Consorzio, al Consiglio di Amministrazione, il compito di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione delle clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, al fine di renderle vincolanti tra le parti, nell'ambito dei vincoli finanziari posti dai CCNL vigenti;

Preso atto altresì, che le stesse parti sono abilitate a rendere interpretazione autentica delle clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, in conformità ai canoni ermeneutici degli articoli 1362/1371 del codice civile;

Dato atto che sarà richiesta al Nucleo di Valutazione la certificazione di cui all'15, comma 1 lettere b) e c) e comma 2 del CCNL 1.4.1999;

Dato atto altresì che sarà richiesto il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 8 della Legge 133/2008, convertito in. D.L. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che non sarà corrisposto alcun premio di produzione ai dipendenti che saranno collocati nell'ultima fascia (punteggio inferiore a 2,5);

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed, altresì, contabile (in atti), espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";

Con voti palesi ed unanimi

DELIBERA

1. di autorizzare, il Presidente della delegazione di parte pubblica, dott.ssa Antonella Baccalaro, Direttore del Consorzio, alla sottoscrizione delle allegate clausole del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per l'annualità economica 2012, definito ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1998/2001, tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali, riconosciute in base all'art. 10 del CCNL 1998/2001 ed in conformità delle norme del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 previa acquisizione delle necessarie certificazioni del Nucleo di Valutazione e del Revisore dei Conti;

2. di confermare che non sarà corrisposto alcun premio di produzione per i dipendenti che saranno collocati nell'ultima fascia (punteggio inferiore a 2,5);

3. di dare atto che gli allegati articoli del contratto decentrato integrativo, costituiscono clausole di diritto privato da interpretarsi ai sensi degli articoli 1362/1371 del codice civile;

4. di dare atto che il Direttore ed i competenti Responsabili di posizione Organizzativa provvederanno, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 4 DEL 31/1/13 C.d.A. / ~~A.D.~~

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

ANNUALITA' ECONOMICA

ANNO 2012

(PREINTESA)

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA – Annualità economica

ANNO 2012

Ai sensi del CCNL 2006-2009, si procede alla costituzione del "*fondo relativo alle risorse umane e per la produttività*" per l'anno 2012, nel seguente modo:

1) **IL FONDO** è costituito da una parte FISSA e da una parte **VARIABILE**

PARTE FISSA:

- Art. 15, c. 1 lett. a), b), c), f), g), h), i), j), l), e c.5 del CCNL 1.4.1999;
- Art. 4, c. 1 e 2 del CCNL 5.10.2001;
- Art. 32 del CCNL 22.1.2004;
- Art. 4, comma 1 del CCNL 9 maggio 2006;
- Dich. Cong. N. 14 del CCNL 2002-2005;
- Dich. Cong. N. 4 del CCNL per il biennio economico 2004 – 2005;
- Dich. Cong. N. 1 del CCNL per il biennio economico 2008-2009;
- Art. 8 del CCNL per il biennio economico 2006-2007.

L'importo viene determinato in sede di prima applicazione e poi storicizzato.

PARTE VARIABILE:

- Art. 15, c.1 lett. D), e), k), m), n); c.2, c.4, c.5 del CCNL 1.4.1999;
- Art. 4, c.3 e 4 CCNL 5.10.2001;
- Art. 54 CCNL del 14.9.2000;
- Art. 32, c.6 del CCNL 22.1.2004;
- Art. 4, c.2 del CCNL per il biennio economico 2008-2009

L'importo viene rideterminato di anno in anno.

Costituzione della parte fissa del fondo produttività ai sensi dell'art. 15 CCNL 1.4.1999

a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati; Questa voce fa parte delle risorse decentrati stabili che hanno il carattere della continuità nel tempo. Si stabilisce quindi che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 sono le seguenti: - **D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333;** - **Art. 5 – Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi** - **CCNL del Comparto del personale degli Enti Pubblici non economici quadriennio 1994-1997 e code contrattuali**	
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;	a) + b) = **€ 45.306,28**
b) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL. Del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. Del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;	€. ---------
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;	€. ---------
g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;	**€ 12.270,82**
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;	€. ---------
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. C); la disciplina della presente lettera è applicabile alle sole Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore esistenti;	€. ---------

j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;	€ 2.103,91
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.	€. ---------
Art. 15, c.5 CCNL 1.4.1999 per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche	€. 2.582,00
Art. 4, c.1 e 2 del CCNL del 5.10.2001: 1,1% del monte salari 1999 **Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 CCNL 1/4/1999 di un importo pari all'1,10 % del *monte salari dell'anno 1999*, esclusa la quota relativa alla dirigenza** **Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000**	€. 5.538,36
Art. 32 del CCNL 22 gennaio 2004: 1,12% su monte salari 2001	€. 7.289,42
Art. 4, comma 1 del CCNL 9 maggio 2006: 0,5% del monte salari 2003 **Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del *monte salari dell'anno 2003*** **correnti**	€. 3.571,61
Art. 8, comma 2 del CCNL 11.04.2008: 0.6% del monte salari 2005 **Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del *monte salari dell'anno 2005,* esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%**	€ 4.292,48
Dich. Cong. n. 14 del CCNL 2002-2005, Dich. Cong. n. 4 del CCNL per il biennio economico 2004 - 2005 e Dich. Cong. N. 1 del CCNL 2008-2009. **Le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto**	€. 2.928.75

all'importo attribuito al presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli Enti. Tale previsione si traduce in pratica in una corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del "fondo per le progressioni economiche orizzontali" di ci all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999. Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 viene calcolata tenendo presente i nuovi e più elevati valori (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile. A tal proposito si veda anche nota prot. 10089/08 dell'Aran che chiarisce, a questo Ente, le relative modalità applicative.	
Quota area delle posizioni organizzative, in seguito all'applicazione dell'art. 8 anziché 11 del CCNL del 31.3.1999. Dal 7 novembre 2006 è stata introdotta la figura dirigenziale di Direttore a tempo determinato, pertanto gli emolumenti per le posizioni organizzative rientrano nel fondo.	€ 21.679,80
Quota alta professionalità; art. 32 comma 7 del CCNL del 22.01.2004: 0.20% monte salari anno 2001. **Nel 2009, a seguito della riorganizzazione interna, è stata introdotta una figura di alta responsabilità con compiti specifici. Tale figura è stata presente fino al 30 aprile 2012.**	€ 433,89
TOTALE	€.107.997,32

Costituzione della parte variabile del fondo produttività ai sensi dell'art. 15 CCNL 1.4.1999

Lett. d) la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997, con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a) contratti di sponsorizzazione;	€. 5.650,00

b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali - risparmi derivanti dall'attività quale Agenzia Formativa. **In particolare la lettera d) riguarda la quota delle risorse che possono essere destinate al salario accessorio, in relazione a corsi di formazione, quale Agenzia Formativa, accreditata presso la Regione Piemonte, per il personale socio-assistenziale. L'Ente prende atto che la quota delle risorse che possono essere destinate al salario accessorio, in base agli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 riguardano solo le attività effettivamente realizzate verso l'esterno; infatti ai sensi del comma 5 del predetto art. 43, nel caso si riuscisse ad attivare le forme predette, il 50% della quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, aventi natura non obbligatoria, non inferiore comunque al 2% nell'ambito della stessa unità previsionale di base del bilancio, sarà destinata ad incrementare le risorse relative all'incentivazione del personale.** **I corsi oggetto di tale previsione sono quelli rivolti all'esterno, tra i quali i corsi per operatori socio assistenziali, corsi di aggiornamento per operatori sociali ed educatori che hanno comportato effettivi risparmi di spesa.**	

Lett. e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni; **Con riferimento a tale disposizione contrattuale si precisa che la stessa è stata eliminata dal 25 giugno 2008, (art. 73 del convertito D.L. 25/06/208, n. 112)**	**€**

k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	€. ---------
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	**€ 1.445,13**
Le risorse economiche, a decorrere dal 1° aprile 1999, sono integrate da una quota pari all'1.2% su base annua del monte salari dell'anno 1997	**€.**
Risparmi fondo anno precedente	**€**
TOTALE PARTE VARIABILE	**€. 7.095,13**

Totale generale: €.108.865.11 + €.7.095,13 = €. 115.092,45

Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2012

-	costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del nuovo ordinamento professionale; l'ammontare di tale fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 98/2001, in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio;	€. 47.173,19
-	Art. 33 del vigente CCNL: istituzione dell'indennità di comparto	€. 13.763,02
-	costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del nuovo ordinamento professionale, *con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL*; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15 del CCNL 98/2001 gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del nuovo ordinamento professionale e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso.	€. 31.291,67
-	il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333;	
-	compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A , B e C; **dal 1° gennaio 2007 alle O.S.S. sarà corrisposta un'indennità di disagio pari ad un importo pro capite annuo lordo di €. 600,00.**	€ 600,00
-	compensare in misura non superiore a €. 2.000,00 annui lordi: l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale applicazione dell'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 e le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei compensi previsti.	€ 2.000,00

E' riconosciuto un compenso annuo lordo di € 1.000,00 pro capite a due dipendenti della categoria D ai quali sono state assegnate specifiche responsabilità quali responsabili di procedimento e di coordinamento di progetti complessi.	
g) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k).	€.----------

Totale **€. 94.827,88**

Produttività:

a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del nuovo ordinamento professionale;	**€.**	20.264,57

La parte variabile del fondo è stata decurtata di € 7.983,33 per minori entrate derivanti dai corsi di formazione organizzati per esterni.

2) Distribuzione della produttività:

I criteri di distribuzione della produttività, per obiettivi personali e categorie giuridiche del personale, sono quelli allegati al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale sotto la voce "manuale per la valutazione dei contributi personali", (sottoscritta in occasione della contrattazione decentrata integrativa annualità economica anno 2008), **con le modifiche apportate nel corso dell'anno 2010.**

Si ribadisce che avverso la valutazione del Dirigente o del Responsabile di Posizione Organizzativa, si potrà presentare ricorso, previo colloquio, entro 10 giorni, dalla notifica della valutazione, al nucleo di valutazione istituito presso l'Ente, integrato, se richiesto dal dipendente, o da un rappresentante delle OO.SS. o da persona di fiducia nominata dal dipendente stesso; avverso la valutazione del nucleo di valutazione, nei confronti dei Responsabili di Servizio, si potrà ricorrere, con le stesse modalità di cui sopra, ad un nucleo di valutazione esterno all'Ente, previo accordo tra le parti.

Per l'Ente Per le OO.SS. Per La R.S.U.

FPCGIL

FPCISL